

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV

Roma — Lunedì, 10 settembre 1923

Numero 213

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine cent. 60 — Arretrato cent. 80; all'estero L. 1.30 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cent. 30 — Arretrato cent. 40.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi 3.00 } spazio di linea.
Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi corpi consultivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 193, del 17 agosto u. s., all'articolo 10 venne omissso il secondo capoverso, che qui, a rettifica, si riporta: « Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno cinque componenti ».

A pagina 5975 della Gazzetta Ufficiale, n. 210, del 6 settembre 1923, nella prima intestazione dell'elenco smarrimento certificati (1ª pubblicazione), i tre nomi della 1ª intestazione, consolidato 5% vecchio, n. 1.197.217, indicati con *Millanda* devono rettificarsi in *Millanta*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1889. Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere d'interesse storico, archeologico ed artistico.	Pag. 5997
REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 1888. Suppressione del Governo marittimo di Trieste.	Pag. 5998
REGIO DECRETO-LEGGE 1° settembre 1923, n. 1894. Istituzione di Regi istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma.	Pag. 5999
REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1868. Contributo scolastico del comune di Pederagnaga.	Pag. 6000
REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1869. Contributo scolastico del comune di Gianico.	Pag. 6000
REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1870. Contributo scolastico del comune di Villabartolomea.	Pag. 6000
RELAZIONI e REGI DECRETI. Scoglimento dei Consigli comunali di Limbadi (Catanzaro), di Santa Margherita Belice (Girgenti) e di Collarmele (Aquila).	Pag. 6000
RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 agosto 1923. Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cagnano Amiterno.	Pag. 6001

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:	
Abbruciamento ed estrazione di titoli	Pag. 6002
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 6)	Pag. 6002
Perdita di certificati	Pag. 6003

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1889.
Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere d'interesse storico, archeologico ed artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 26 agosto 1907, n. 707;

Ritenuto che è una necessità per la conservazione del patrimonio artistico e storico nazionale ed un valido ausilio per gli studi la compilazione del catalogo dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte;

Considerato che per la compilazione del catalogo, già iniziata da vari anni, occorre giovare così dell'opera dei funzionari dipendenti dall'amministrazione, come di personale estraneo, scelto di volta in volta dall'amministrazione centrale o direttamente o su proposta dei soprintendenti e dei direttori dei singoli istituti;

Considerato che la varietà delle condizioni in cui si svolge l'opera dei collaboratori estranei agli uffici della Direzione generale delle antichità e belle arti, nonché la necessità di lavori sussidiari, di copie d'inventari e cataloghi già compilati per proprio uso dai proprietari di raccolte, di ricerca di notizie bibliografiche, ecc., esclude la possibilità di un pagamento in misura uniforme e prestabilita;

Considerato che a rendere veramente utile il lavoro di catalogazione è necessario che alle schede descrittive sia, quante volte ciò si reputi conveniente ai fini della conservazione e dello studio, unita la riproduzione fotografica del monumento e dell'oggetto descritto;

Considerato che utile complemento alla raccolta di schede descrittive appare la raccolta di cataloghi generali o speciali pubblicati a cura di Enti o di privati, proprietari o consegnatari di collezioni;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1922-923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il catalogo dei monumenti e delle opere d'interesse storico, archeologico e artistico di cui al cap. 117 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922-23 è costituito da una raccolta di schede descrittive, che possono essere corredate da riproduzioni fotografiche, da compilarsi in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al consegnatario della cosa, uno deve essere conservato dalla Soprintendenza competente per materia e, per territorio, l'ultimo deve essere conservato presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio del catalogo.

Tutti gli esemplari delle schede descrittive devono essere sottoscritti così dal consegnatario della cosa, come dal soprintendente o da un funzionario da lui delegato; nelle copie da conservarsi presso gli uffici locali o l'amministrazione centrale dovrà essere indicato il nome del compilatore della scheda.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla pubblicazione del catalogo a mezzo di una serie di volumi illustrati, della compilazione dei quali potrà di volta in volta darsi speciale incarico a persone di riconosciuta competenza, appartenenti o estranei all'amministrazione.

Art. 3.

Le spese per la compilazione delle schede descrittive, per la pubblicazione del catalogo illustrato, per l'acquisto di fotografie o per la riproduzione fotografica dei monumenti o delle opere di antichità e d'arte comprese nel catalogo, per l'acquisto di cataloghi stampati, per la copia di cataloghi o inventari già esistenti e tutte quelle altre che si rendano di volta in volta necessarie per il completamento del catalogo graveranno sul cap. 117 del bilancio della Pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922-23 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 4.

I funzionari dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, incaricati della compilazione delle schede descrittive nei limiti della loro giurisdizione, non potranno ricevere alcun compenso, oltre il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione ad essi spettanti secondo le norme in vigore.

Gli estranei al personale della Direzione generale incaricati della compilazione delle schede, riceveranno un compenso che sarà di volta in volta determinato, tenendo presenti le particolari circostanze relative alla persona dell'incaricato ed alle condizioni dei luoghi in cui deve svolgersi la sua opera.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 28. — CASATI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 1888.

Soppressione del Governo marittimo di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile di concerto coi Ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo marittimo di Trieste è soppresso.

La liquidazione della relativa gestione è affidata al capitano del porto di Trieste, nominato a termini dell'art. 3.

Egli vi dovrà provvedere nel termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le attribuzioni spettanti al Governo marittimo di Trieste sono devolute alle amministrazioni centrali e locali competenti per ragioni di materia, secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 3.

L'amministrazione della marina mercantile nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, è regolata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo I del Codice per la marina mercantile e successive modificazioni.

Il litorale dei territori stessi è ripartito in compartimenti e circondari marittimi secondo la circoscrizione, determinata dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 4.

Salvo per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari già estese ai territori indicati nell'articolo precedente, le autorità marittime eserciteranno le loro funzioni secondo le leggi e le altre norme vigenti per le singole materie in quei territori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CARNAZZA
TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 27. — CASATI.

TABELLA di ripartizione del litorale marittimo dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Compartimenti	Circondari	Limiti dei circondari	Uffici locali	Delegazioni
Trieste	Monfalcone	Dal fiume Ausse al fiume Aurisina	Grado	Porto Buso Sistiana
	Trieste	Dal fiume Aurisina a Punta Valisana	Capodistria	Grignano Barcola Muggia
	Pirano	Da Punta Vilisana a Punta del Lago	—	Isola Portorose Salvore
	Rovigno	Da Punta del Lago a Punta Barbariga	Parenzo	Valdittorio Cittanova Umago Orsera
Pola	Pola	Da Punta Barbariga a Punta S. Andrea e Isole Brioni	—	Fasana Brioni Vezuda Medolino Porto Badò Carnizza Traghetto Porto Albona (Rabaz)
	Volosca	Da Punta S. Andrea ai confini dello Stato libero di Fiume	—	Fianona Moschiena Ica Abbazia
	Lussinpiccolo	Isole di Lussino, di Unie, di Sansego, di S. Pietro dei Nembri ed isolotti minori	Lussingrande Neresine	Cigale Unie Sansego S. Martino S. Pietro Nembri
	Cherso	Isole di Cherso e Levrera	—	Ossero Caisole Faresina S. Martino di Cherso
Zara	Zara	Territorio di Zara, Isole di Lagosta, Cazza, Pelagosa ed isolotti minori	—	Cazza Pelagosa Lagosta

Roma, li 8 febbraio 1923.

Visto d'ordine di Sua Maestà?

Il Commissario per i servizi della Marina mercantile
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° settembre 1923, n. 1894.
Istituzione di Regi istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, numero 1408, col quale sono stabiliti i contributi finanziari delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pel mantenimento di Regie scuole medie;

Veduti i voti formulati dall'amministrazione provinciale di Milano per la istituzione, con effetto dal 1° ottobre 1923, di un istituto tecnico a Legnano avente nel corso superiore le sezioni di commercio e ragioneria e di agrimensura e dalle amministrazioni provinciali di Milano, Napoli, Palermo e Roma per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un secondo istituto tecnico nei rispettivi comuni capoluoghi con la sola sezione di commercio e ragioneria;

Riconosciute l'opportunità di istituire il richiesto istituto tecnico in Legnano e di sdoppiare gli istituti tecnici attualmente esistenti nei comuni di Milano, Napoli, Palermo e Roma e l'urgenza di provvedere alla fondazione dei nuovi istituti, in modo che essi possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 è istituito in Milano, Napoli, Palermo e Roma un secondo istituto tecnico avente nel corso superiore la sola sezione di commercio e ragioneria. Con la stessa decorrenza è istituito un R. istituto tecnico in Legnano con le sezioni di commercio e ragioneria e di agrimensura.

Art. 2.

Entro il settembre 1923 le amministrazioni provinciali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali s'impegnino per il contributo annuo previsto dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, e del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, nelle spese di mantenimento di Regi istituti tecnici e per gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreti dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni dei ruoli organici delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 settembre 1923, Atti del Governo, registro 216, foglio 33. — GRANATA.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1868.
Contributo scolastico del comune di Pedernaga.

N. 1868. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Pedernaga, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1987.47, col Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 2611.47 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1869.
Contributo scolastico del comune di Gianico.

N. 1869. R. decreto 6 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Gianico, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2062.08 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 5062.08 a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1870.
Contributo scolastico del comune di Villabartolomea.

N. 1870. R. decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Villabartolomea, della provincia di Verona, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 16,122.08 col R. decreto 19 marzo 1916, n. 506, è elevato a L. 19,722.08 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Limbadi (Catanzaro), di Santa Margherita Belice (Girgenti) e di Collarmele (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Limbadi, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Il Consiglio comunale di Limbadi nelle ultime elezioni amministrative riuscì composto soltanto di 15 consiglieri su 20 assegnati, perchè la frazione di Metta Filocastro, da tempo in contrasto col capoluogo, non elesse i suoi rappresentanti.

Le dimissioni recentemente presentate da 8 consiglieri hanno posto l'amministrazione nell'impossibilità di funzionare.

Le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappre-

sentanza elettiva, mentre gravi questioni e soprattutto l'urgente necessità di procedere alla sistemazione della finanza comunale, che risulta in stato di preoccupante dissesto, richiedono l'opera di un Commissario straordinario, che con adeguati poteri, possa provvedere al riordinamento della civica azienda e svolgere insieme efficace opera di pacificazione, che assicuri, a suo tempo, la formazione di un'amministrazione omogenea e vitale.

Si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, nonché il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Limbadi, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Antonio Massara è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9 del testo unico delle leggi sul terremoto, sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Margherita Belice, in provincia di Girgenti.

SIRE,

L'amministrazione comunale di S. Margherita Belice, sorta dalle elezioni del 1920, sin dal suo insediamento aveva dato alla sua azione un indirizzo spiccatamente partigiano, provocando proteste e reclami, che già sullo scorcio del 1921 resero necessarie speciali indagini, affidate dal Prefetto ad un suo Commissario. Gli affidamenti dati dall'amministrazione in seguito alla contestazione dei rilievi dell'inchiesta, indussero allora a soprassedere da eccezionali provvedimenti. Ma, di fatto, la rappresentanza elettiva non mutò sistemi e nuovi accertamenti disposti, dal Prefetto, in seguito alla persistenza dei ricorsi, hanno rivelato una situazione di cose assai grave. Nell'applicazione delle tasse e nella assunzione del personale avventizio l'amministrazione aveva continuato a seguire criteri partigiani, per favoritismo aveva tollerato che un privato consentisse a titolo oneroso la tumulazione di salme nella sua tomba di fami-

glia, all'appaltatore dei servizi funebri era stato assegnato un cospicuo compenso straordinario non dovuto; nel servizio fornitura medicinali ai poveri sono stati compiuti moltissimi abusi, eccedendosi notevolmente la spesa prevista.

La persistenza dell'amministrazione nel violare gli obblighi di legge, all'osservanza dei quali fu formalmente richiamata, renderebbe per sé sola necessaria l'adozione di rimedi straordinari, i quali nel caso si impongono però anche per ragioni di ordine pubblico, pel grave fermento determinatosi nell'ambiente locale contro la civica rappresentanza, che ha già dato luogo a taluni incidenti e che, perdurando l'attuale situazione, divenuta ormai intollerabile, potrebbe provocare imprevedibili conseguenze. Lo scioglimento del Consiglio comunale appare, pertanto, indispensabile ed urgente, ed a ciò ed alla conseguente nomina del R. commissario provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Margherita di Belice, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Andrea Giambalvo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collarmentele, in provincia di Aquila.

SIRE.

Nello scorso aprile, in seguito a gravi tumulti popolari provocati dall'applicazione di alcune tasse locali, l'amministrazione del comune di Collarmentele, dovette essere affidata ad un Commissario prefettizio.

La persistente tensione degli animi, malgrado i tentativi di pacificazione fatti dal Commissario e dall'autorità politica, non ha finora consentito all'amministrazione ordinaria di riprendere le sue funzioni, epperò, recentemente, dieci dei quindici consiglieri assegnati per legge al Comune hanno dato le dimissioni.

Poichè, in tali condizioni dello spirito pubblico, non appare possibile procedere alla convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, e, d'altronde, l'attuale gestione provvisoria non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collarmentele, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Marino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 agosto 1923.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cagnano Amiterno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che proroga di tre mesi i poteri del Commissario straordinario del comune di Cagnano Amiterno, in provincia di Aquila.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri del R. commissario del comune di Cagnano Amiterno per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data 29 aprile 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cagnano Amiterno in provincia di Aquila, e nominato Commissario straordinario il signor Ugo Pavone;

Ritenuto che, dovendo il predetto commissario essere esonerato per ragioni di servizio, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Ginetti Panfilo è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Cagnano

Amiterno sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge in sostituzione del sig. Ugo Pavone che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE.
AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 8 ottobre 1923, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rap-

presentanti cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 14^a estrazione (ottobre 1922) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 1233 cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale, in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1923.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenziario di:

N. 418 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale	L. 418,000
N. 87 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale	L. 435,000
N. 38 per la serie dei titoli decupli - capitale nominale	L. 380,000

Totale n. 543 titoli pel capitale nominale di L. 1,233,000

Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie 3.75 % scadenti nel 1923, aumentati di L. 65.79 (frazione di cartella non compresa nella 14^a estrazione) ammontano a L. 1,233,196.93

rimane un avanzo di L. 196.93 da conteggiarsi nella 16^a estrazione.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 6 settembre 1923.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

3^a Pubblicazione

(Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontaro della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	749162	28 —	Riservato Rosina di Ignazio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo.	Riservato Maria-Rosa di Ignazio, moglie di Messineo Gaetano, dom. come contro.
Cons. 5 %	130658	50 —	Riservato Rosina di Ignazio, moglie di Messineo Gaetano, dom. in Palermo.	Riservato Maria-Rosa di Ignazio, moglie, ecc., come contro.
"	268677	180 —	Masnata Aurelia fu Giovanni Battista, moglie di Masnata Francesco Enrico, dom. a Genova.	Ferrari Aurelia fu Giovanni Battista, moglie ecc., come contro.
"	304979	885 —	Bonacossa Eugenia-Lorenzina fu Filippo-Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Minetti Maddalena fu Battista, vedova Bonacossa Filippo-Francesco, dom. a Torino.	Bonacossa Eugenia-Lorenzina fu Francesco, o Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Minetti Maddalena fu Battista, vedova Bonacossa Francesco o Francesco-Giuseppe, dom. a Torino.
"	304980	885 —	Bonacossa Lucia-Agostina fu Filippo-Francesco, minore, ecc., come la precedente.	Bonacossa Lucia-Augusta fu Francesco o Francesco-Giuseppe, ecc., come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 11 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2. Pubblicazioni.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinché previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione.
3.50 %	728127	de Gaglia Elisa fu Alessandro, moglie di Giacchi Biagio fu Michele, dom. a Roma. Vincolata L.	24.50
Cons. 5 %	259872	Ferrara Nicola fu Giuseppe, dom. a Toro (Campobasso) »	2500 —
3.50 %	28416	Fabbriceria Parrocchiale di Ogliano in Conegliano (Treviso) »	182 —
Cons. 5 %	80965	Zupito Evangelista fu Domenicantonio, dom. a Penne (Teramo). Vincolata »	50 —
3.50 %	514970	Grizi Francesco fu Tommaso, dom. a Poggio S. Marcello (Ancona). Vincolato »	164.50
»	109934	Di Francesco Rosa di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli. Vincolata »	42 —
Cons. 5 %	32220	Di Prisco Salvatore di Angelo, dom. a Napoli »	20 —
»	125643	Per la proprietà: De Matteis-Tortora Antonino fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Licenziati Teresa fu Filippo, ved. di De Matteis-Tortora Giuseppe, dom. a Napoli. »	350 —
»	Solo certificato di proprietà	Per l'usufrutto: Licenziati Teresa fu Filippo, ved. di De Matteis-Tortora Giuseppe, dom. a Napoli.	
»	178532	Ricotta Pietro di Antonio, dom. in S. Pietro Altanagro (Salerno) »	1000 —
»	13618	Beneficio Parrocchiale della Pieve del Pino, frazione del comune di Praduro e Sasso (Bologna) »	35 —
»	233071	Bergamini Andrea di Antonio, dom. a Praduro e Sasso (Bologna). Vincolato »	50 —
»	633066	Beneficio parrocchiale di Sant'Ausano in Pieve del Pino di Praduro e Sasso (Bologna) »	7 —
3.50 %	795661	Negri Oliviero di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Finalborgo (Genova) »	10.50
»	795666	Negri Bartolomeo fu Michele, dom. a Finalborgo (Genova) »	147. —
»	796473	Intestata come la precedente »	101.50
Cons. 5 %	4946	Caprio Alberto fu Giuseppe, dom. in Napoli »	20 —
»	154097	Maggiordomo Carmelina di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Aragona (Girgenti) »	915 —
3.50 %	661619	Per l'usufrutto: Rovati o Rovatti Barbara di Antonio, vedova di Carlo Cavaceppi, domiciliato a Roma »	101.50
»	Solo certificato di usufrutto	Per la proprietà: Cavaceppi Giulia fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Barbara Rovati o Rovatti di Antonio, vedova di Carlo Cavaceppi, domiciliato a Roma	
»	661620	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente »	101.50
»	Solo certificato di usufrutto	Per la proprietà: Cavaceppi Carlo Ranieri fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Barbara Rovati o Rovatti di Antonio, vedova di Carlo Cavaceppi, domiciliato a Roma	
Cons. 5 %	688	Gregori Orlando di Angelo, dom. a Teramo (Perugia) »	20 —
»	Polizza combattenti		

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	298828	Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio ad Orbicciano, frazione del comune di Camaloro (Lucca) »	15 —
Cons. 5 % vecchio	188600 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bonamici Giovanni, Gaetano, Antonio e Caterina fu Ferdinando »	530 —
P. N. 4.50 %	2148 Solo certificato di nuda proprietà	Per l'usufrutto: Erculei Concetta fu Luigi, domiciliata a Napoli »	450 —
Consolidato 5 %	172868	Per la proprietà: Garignani Francesca Paola di Felice, nubile, domiciliata a Napoli »	450 —
"	31069 Polizza combattenti	Per l'usufrutto: Curci Carmine fu Giuseppe, domiciliato a Napoli »	450 —
Consolidato 4.50 %	4357	Leone Maria Francesca fu Raffaele, moglie di Laino Luigi, domiciliata in Orsomarso (Cosenza) »	590 —
"	4358	Gatti Ettore di Antonio, domiciliato a Quistello (Mantova) »	20 —
"	4359	Opera Pia Celani in Marino (Roma) rappresentata dalla locale Congregazione di carità »	21 —
"	4360	Congregazione di carità di Marino (Roma). Vincolata »	723 —
"	19520	Ospedale di Marino (Roma) per legato Palmieri Serafina fu Vincenzo »	21 —
"	20383	Ospedale Civile di S. Giuseppe in Marino (Roma) »	3348 —
"	24264	Opera Pia elemosiniera in Corneto Tarquinia (Roma) »	963 —
"	36345	Ospedale municipale maschie di Corneto Tarquinia (Roma) »	570 —
"	55489	Opera elemosiniera Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) »	183 —
"	56231	Convalescentorio Quaglia amministrato dal comune di Corneto Tarquinia (Roma) »	171 —
"	56232	Ospedale di Tolfa (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità. Vincolata »	18 —
"	36343	Opera Pia Moscardini in Corneto Tarquinia, amministrata dalla locale Congregazione di Carità »	147 —
Consolidato 5 %	301235	Opera Pia elemosiniera Salerno in Corneto Tarquinia (Roma), amministrata dalla locale Congregazione di carità »	441 —
3.50 %	20438	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) per la dote Pardi »	39 —
"	23218	Banca Regionale, società anonima con sede in Roma. Vincolata »	16165 —
"	136698	Confraternita della Morte ed Orazione in Civitavecchia (Roma) »	14 —
"	170535	Confraternita della Morte ed Orazione in Civitavecchia (Roma) »	28 —
"	171420	Intestata come la precedente »	63 —
"	211197	Intestata come la precedente »	224 —
"	222415	Intestata come la precedente »	21 —
"	256942	Intestata come la precedente »	3.50
"	304189	Intestata come la precedente »	77 —
"	304190	Intestata come la precedente »	56 —
"	329217	Intestata come la precedente »	17.50
"	343903	Intestata come la precedente »	17.50
3 %	36025	Intestata come la precedente »	3.50
"	41908	Intestata come la precedente »	3 —
Consol. 5 % vecchio	1035711 Solo certificato di nuda proprietà	Intestata come la precedente »	3 —
Consolidato 5 %	572293 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Olearo Edvige-Maria e Giuseppa-Orsola fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Flecchia Marta, dom. a Viverone (Novara) »	205 —
3.50 %	192423	Per l'usufrutto: Flecchia Marta fu Carlo »	205 —
"	380025	Per la proprietà: Cafiero Guglielmo fu Agostino, dom. a Napoli »	215 —
"		Per l'usufrutto: Cafiero Cesare di Guglielmo »	215 —
"		Neri Emma fu Giuseppe, nubile, dom. a Gatteo (Forlì) »	80.50
"		Neri Emma fu Giuseppe, moglie di Rossi Luigi di Agostino, dom. in Fano (Pesaro) »	31.50

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARENZO.